

delle finanze *voce*: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, *apportare la seguente variazione*:

2005: — 40.000.

**27. 24.** (ex 27. 9) Alberto Giorgetti, Garnero Santanché.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 70 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (u.p.b. 6.1.2.8 — Agenzia delle entrate — capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle entrate — cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 40.000.

**27. 25.** (ex 27. 10) Alberto Giorgetti, Garnero Santanché.

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: si applica aggiungere le seguenti: per apparecchi di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda di dati via Internet attraverso rete fissa o rete mobile.*

**27. 26.** (ex 27. 23) Panattoni, Duca, Albonetti, Raffaldini.

*Al comma 6, dopo le parole: qualora l'accesso alla rete fissa aggiungere le seguenti: o alla rete mobile UMTS.*

**27. 27.** (ex 27. 7) Giudice, Romano, Fallica, Misuraca, Grimaldi.

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: all'interno delle aree fino alla fine del comma con le seguenti: nei comuni il cui territorio sia ricompreso nell'area obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/*

1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

**27. 601.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per l'anno 2005 possono accedere al contributo di cui al presente comma le persone fisiche che dimostrino di aver avuto nell'anno 2003 un reddito imponibile non superiore a 15.000 euro e di essere in regola con il canone di abbonamento radiotelevisivo. Con successivo regolamento il Ministro delle comunicazioni dispone le modalità di concessione del contributo. Le eventuali risorse derivanti dalle minori spese sostenute a seguito dell'applicazione dei requisiti di cui al precedente periodo sono destinate alla progressiva esenzione, per le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro nelle cui strutture sono installati apparecchi radioriceventi, destinati all'ascolto collettivo da parte dei soci o dei beneficiari delle attività delle stesse, dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni.

**27. 28.** (ex 27. 17) Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Giachetti, Squeglia, Lettieri.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*6-bis.* Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne la competitività nei processi di internazionalizzazione, sono previste le seguenti agevolazioni:

*a)* le imprese italiane che intendano effettuare investimenti in ricerca ed innovazione sono ammesse ad usufruire dei benefici previsti dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, articolo 2, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, articolo 22, comma 5, e dalla legge 24 aprile 1990,

n. 100, articolo 3, senza obbligo di prestazione di garanzia per la restituzione dei finanziamenti o il riacquisto delle partecipazioni fino ad un ammontare di agevolazione corrispondente all'investimento in ricerca e innovazione da effettuare nel periodo di durata del contratto;

b) nelle ipotesi di ricorso ai benefici della legge 24 aprile 1990, n. 100, articolo 3, qualora il contratto stipulato dall'impresa con la Simest s.p.a. preveda la cessione in usufrutto delle azioni da parte della Simest spa, il corrispettivo dell'usufrutto non può essere superiore al 3 per cento per le imprese italiane che intendano effettuare investimenti in ricerca ed innovazione nel periodo di durata del contratto;

c) le partecipazioni acquisite dalla Simest s.p.a. ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca ed innovazione nel periodo di durata del contratto;

6-ter. I benefici previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 6-bis sono cumulabili.

6-quater. Le università, i parchi tecnoscientifici, gli istituti di ricerca che presentino progetti congiunti con piccole e medie imprese, comprese quelle artigiane, per l'implementazione di brevetti, ingegnerizzazione di prodotti, creazione di *start up* o *joint venture*, possono ottenere il finanziamento del 75 per cento dell'importo delle spese necessarie per la realizzazione dei relativi studi di fattibilità, il cui ammontare non può essere superiore a 200.000 euro. Qualora i progetti riguardino imprese delle regioni obiettivo I o delle aree sottoutilizzate la percentuale è elevata all'85 per cento. L'importo massimo per le finalità di cui al presente comma è di cinque milioni di euro.

6-quinquies. Gli utili derivanti dalla società partecipate all'estero di piccole e medie imprese italiane interessate in pro-

cessi di internazionalizzazione non sono soggetti ad oneri fiscali, entro un limite di minore entrata per il bilancio dello Stato di una somma non superiore a 10 milioni di euro, qualora gli utili medesimi vengano reinvestiti in programmi di ricerca e sviluppo da realizzarsi sul territorio nazionale o all'estero, in collaborazione con istituti di ricerca od università italiane.

6-sexies. Le piccole e medie imprese, i singoli inventori indipendenti, le persone fisiche e gli enti non aventi scopo di lucro beneficiano della riduzione del 50 per cento delle tasse previste dal titolo IV « Proprietà industriale ed intellettuale » della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, con esclusione delle tasse di concessione governativa relative ai marchi, qualora non concedano licenze o cedano, a qualsiasi titolo per tre anni dalla domanda di brevetto, i diritti di proprietà industriale od intellettuale a soggetti diversi dalle piccole e medie imprese. La violazione del predetto obbligo comporta il versamento all'ufficio italiano dei brevetti e dei marchi di una somma pari a tre volte la riduzione fiscale usufruita.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (agenzia del territorio) apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

**27. 29.** (ex 27. 6) Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

6-bis. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una quota pari al 10 per cento della dotazione prevista dall'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di cui all'allegato 1,

per il finanziamento del prestito d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

*6-ter.* Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma *6-bis*, i progetti sono valutati da un comitato tecnico scientifico, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da ciascuna regione nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con regolamento che definisce la composizione del comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** (*Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles*).  
— 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta un'imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

**27. 30.** (ex 27. 29) Magnolfi, Gambini, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi, Ventura.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*6-bis.* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'innovazione e delle tecnologie, è istituito un Fondo rotativo per l'innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

*6-ter.* Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma *6-bis*, i progetti sono valutati da comitati tecnico-scientifici, istituiti entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, da ciascuna regione, con regolamento che definisce la composizione del comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I comitati sono integrati da un rappresentante del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, designato d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (*Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

**27. 31.** (ex 27. 27) Magnolfi, Gambini, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6-bis. Al fine di favorire, mediante le tecnologie a banda larga, lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è concesso un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro a piccole e medie imprese, costituite in forma associata o di consorzio, che rappresentino non meno del 10 per cento delle imprese appartenenti ad un distretto, per progetti realizzati nell'ambito territoriale del distretto medesimo. I contributi sono attribuiti alle imprese associate, cui è affidata la gestione e la promozione dei servizi previsti dalle reti, in relazione alla capacità del progetto di favorire l'aggregazione della domanda di servizi a banda larga nonché di migliorare l'efficienza della filiera produttiva, ridurre i costi di produzione e migliorare la competitività e l'accesso ai mercati. I contributi, concessi in misura non superiore al 50 per cento del costo, documentato e documentabile, del progetto sono cumulabili con incentivi analoghi previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (*Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classi-

ficati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

**27. 32.** (ex 27. 28) Magnolfi, Tocci, Follena, Fistarol, Buemi, Michele Ventura.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6-bis. 1. Al fine di assicurare adeguati flussi di cassa agli investimenti in infrastrutture a banda larga, in particolare nelle aree svantaggiate, è attribuito un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro, per la realizzazione di progetti di aggregazione della domanda di servizi a banda larga da parte delle amministrazioni locali e di soggetti delle comunità locali in un ambito territoriale, non eccedente il territorio della provincia, che includa, con priorità, aree montane o insulari e distretti industriali. I progetti dovranno prevedere un unico centro di acquisto e promozione dei servizi a banda larga, costituito in forma associata o di consorzio, anche allo scopo di migliorare la capacità contrattuale dei partecipanti al progetto e l'accesso ai servizi. I contributi, attribuiti in misura non superiore al 50 per cento del costo, documentato e documentabile, del progetto sono cumulabili con incentivi analoghi previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).

— 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

**27. 33.** (ex 27. 59) Magnolfi, Tocci, Follena, Fistarol, Buemi, Ventura, Pistone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6-bis. Al fine di assicurare adeguati flussi di cassa agli investimenti in infrastrutture a banda larga, in particolare nelle aree svantaggiate, è attribuito un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro annui, per la realizzazione di progetti di aggregazione della domanda di servizi a banda larga da parte delle amministrazioni locali e di soggetti delle comunità locali in un ambito territoriale, non eccedente il territorio della provincia, che includa, con priorità, aree montane o insulari e distretti industriali. I progetti dovranno prevedere un

unico centro di acquisto e promozione dei servizi a banda larga, costituito in forma associata o di consorzio, anche allo scopo di migliorare la capacità contrattuale dei partecipanti al progetto e l'accesso ai servizi. I contributi, attribuiti in misura non superiore al 50 per cento del costo, documentato e documentabile, del progetto sono cumulabili con incentivi analoghi previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

**ART. 37-bis.** (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**ART. 37-ter.** — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

**27. 34.** (ex 27. 16) Fistarol.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**6-bis.** Per la prosecuzione del piano di *e-government* con le regioni e gli enti locali, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 50 milioni di euro per il 2007. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

**27. 35.** (ex 27. 15) Stradiotto, Misuri, Duilio, Iannuzzi, Lusetti, Molinari, Morgando, Milana, Fioravanti, Fioroni, Squeglia, Lettieri.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**6-bis.** Per la prosecuzione del piano di *e-government* con le regioni e gli enti locali, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 50 milioni di euro per il 2007. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 20 per cento.

**27. 37.** (ex 27. 13) Cusumano, Mastella, Acquarone, Montecucollo, Ostillio, Pepe, Potenza.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**6-bis.** Per l'anno 2005 nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che acquistano un apparecchio idoneo a consentire la ricezione dei segnali radiofonici in tecnica digitale terrestre (T-DAB) è riconosciuto un contributo statale pari a 75 euro. All'onere derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte, nel limite massimo di 20 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 5.

**27. 36.** (ex 27. 41) De Laurentiis, Peretti, Liotta, Romano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**6-bis.** Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito, con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, un Fondo per la promozione e la

realizzazione di aree *all digital* e servizi di *T-Government* sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (u.p.b. 6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 30.000;

2006: – 30.000.

**27. 38.** (ex 27. 8) Alberto Giorgetti, Garnero Santanchè.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*6-bis.* L'intervento di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato per gli anni 2005, 2006 e 2007. Il limite di spesa per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 è fissato in 95 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**27. 39.** (ex 27. 21) Giulietti, Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Buffo, Carli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*6-bis.* I benefici di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con le modalità di cui al relativo decreto attuativo e nelle forme previste dai commi 182, 183, 184, 185, 186, 189 della medesima legge n. 350 del 2003, sono prorogati per gli anni 2005, 2006 e 2007.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo II della Legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, c. 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890, 3891 6.2.3.4 – Agenzia delle Entrate cap. 7775):*

2005: – 95.000;

2006: – 95.000;

2007: – 95.000.

**27. 40.** (ex 27. 40) De Laurentiis, Peretti, Liotta, Romano.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**ART. 27.1.** (*Istituzione del Programma « lotta al digital divide internazionale »*). 1. È istituito a partire dal 1° gennaio 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il programma sperimentale per gli anni 2005 e 2006 denominato « Lotta al digital divide internazionale » le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

*a)* favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;

*b)* favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;

*c)* favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paese in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;

*d)* incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizionali;

*e)* creare e valorizzare un'industria tecnologica locale in grado di tutelare le

culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologica e scientifica;

f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca *in loco* e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;

g) promuovere la diffusione di sistemi *open source*, *free software* e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;

h) sostenere la creazione di *network* educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.

2. Il programma si dota di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il programma si articola per piani operativi. Entro il 1° aprile di ogni anno, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e sentito il parere consultivo del centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6.

3. È istituito il centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del programma. Il centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri entro il 31 gennaio 2005 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato di controllo ed indirizzo ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 gennaio 2005, secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dal Ministro degli affari esteri;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali;

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma 6, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2005 e di 50 milioni di euro per il 2006, denominato «Fondo per la lotta al *digital divide* internazionale» destinato esclusivamente al funzionamento del programma e alla realizzazione delle sue finalità.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:*

*voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente» apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 50.000;

*voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Agenzia delle entrate:*

2006: — 50.000.

**27. 01.** (ex 27. 0134) Folena, Magnolfi, Panattoni.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27.1. (*Istituzione del Programma «lotta al digital divide internazionale»*). 1. È istituito a partire dal 1° gennaio 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il programma sperimentale per gli anni 2005 e 2006 denominato «Lotta al *digital divide* internazionale» le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

a) favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;

b) favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;

c) favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paesi in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;

d) incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizionali;

e) creare e valorizzare un'industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologica e scientifica;

f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca *in loco* e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;

g) promuovere la diffusione di sistemi *open source, free software* e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;

h) sostenere la creazione di *network* educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.

2. Il programma si dota di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svol-

gimento della propria missione. Il programma si articola per piani operativi. Entro il 1° aprile di ogni anno, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e sentito il parere consultivo del centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6.

3. È istituito il centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del programma. Il centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 gennaio 2005 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Pro-

gramma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato di controllo ed indirizzo ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 gennaio 2005, secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dal Ministro degli affari esteri;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali;

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Programma si dota

di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma 6, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2005 e di 50 milioni di euro per il 2006, denominato «Fondo per la lotta al *digital divide* internazionale» destinato esclusivamente al funzionamento del programma e alla realizzazione delle sue finalità.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero affari esteri apportare la seguente variazione:*

2005: — 50.000;

2006: — 50.000.

**27. 02.** (ex 27. 074) Folena, Calzolazio, Ranieri, Spini, Cabras, Crucianelli, Fasino, Fumagalli, Melandri, Sereni.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27.1. — 1. Al fine di realizzare progetti di ricerca e sperimentazione per l'utilizzo della rete elettrica come sistema di trasmissione in larga banda e ridurre il «digital-divide» è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro delle attività produttive sono definiti criteri e procedure entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 10.000;

2006: — 10.000;

2007: — 10.000.

**27. 03.** (ex 27. 061) Tocci, Quartiani, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27.1. (*Programma di incentivi per lo sviluppo del software libero da parte delle imprese*). 1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un Fondo denominato «Fondo per l'incentivazione dello sviluppo del *software* libero», con una dotazione pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il Fondo è utilizzato per finanziare lo sviluppo di *software* applicativi appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto da parte di imprese pubbliche o private.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie predispone annualmente un regolamento per l'accesso ai finanziamenti che non possono superare il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del *software*. Il regolamento prevede l'istituzione di una apposita commissione valutativa, i cui membri sono scelti tra personalità appartenenti al mondo accademico che abbiano esperienze comprovate nel campo dello sviluppo del *software*. Della commissione fa parte anche un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati.

3. Il Ministero delle attività produttive predispone un apposito sito Internet, con funzione di *repository*, tramite il quale rendere pubblici i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei *software* presentati per i finanziamenti.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:*

*a) voce legge n. 468 del 1978 articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente» apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 80.000.

b) voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 articolo 70, comma 2: Agenzia delle entrate:

2006: — 80.000;

2007: — 80.000.

**27. 04.** (ex 27. 069) Folena, Magnolfi, Panattoni.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27.1. (Sito Internet per il software libero prodotto dalle amministrazioni pubbliche). — 1. Il Ministero degli interni predispone un sito Internet, in funzione di repository, in cui far confluire i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei software, appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto, prodotti dalle pubbliche amministrazioni o per conto di queste.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'interno, dispone che tutte le pubbliche amministrazioni depositino il codice sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software liberi o a sorgente aperto prodotti da esse o per conto di esse nel sito di cui al comma 1, con esclusione dei software in capo alle forze armate e di polizia, ai servizi di sicurezza e al Ministero dell'interno o loro emanazioni che rivestano particolare importanza per la sicurezza dello Stato.

3. Il sito Internet di cui al comma 1 non può prevedere meccanismi tecnici che impediscano la consultazione ovvero la restringano a particolari categorie di utenti.

4. Per la realizzazione e il mantenimento del sito di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2006 la spesa di 250.000 euro, per l'anno 2007 la spesa di 100.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per ciascuno degli anni corrispondenti.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e*

delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 — Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775) *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 500;

2006: — 250;

2007: — 100.

**27. 05.** (ex 27. 068) Folena, Magnolfi, Panattoni.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27.1. (Credito di imposta per favorire la diffusione della larga banda Internet). — 1. Gli organismi di telecomunicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, che realizzano infrastrutture telematiche atte alla trasmissione e ricezione dei dati a larga banda via cavo per l'offerta di servizi Internet al pubblico, usufruiscono, per gli anni 2005 e 2006, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere predette, qualora queste siano realizzate nel territorio dei comuni localizzati nei territori di cui all'obiettivo I del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio. La concessione del credito di imposta è disposta entro il limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2005 e di 400 milioni di euro per l'anno 2006.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente articolo:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

**27. 06.** ( ex 27. 071) Folena, Magnolfi, Panattoni.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27.1. (Agevolazioni per favorire la ricerca e l'innovazione digitale nel settore privato).— 1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso un credito di imposta pari al 10 per cento delle spese totali sostenute per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione digitale ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, destinate ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti.

2. Gli investimenti devono riguardare spese per la ricerca e l'innovazione digitale effettuate in centri situati nel territorio dello Stato.

3. L'agevolazione è riconosciuta a seguito di valutazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

4. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

5. L'incentivo di cui al presente articolo si applica nel limite massimo di 400 milioni di euro annui alle spese sostenute nei dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 900 milioni di euro per il 2005 e pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2006:*

**27. 07.** (ex 27. 0133) Realacci, Morgando, Colasio, Verneti, Squeglia, Lettieri.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27.1. — 1 All'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Alle concessionarie radiofoniche private in ambito nazionale a carattere comunitario che trasmettono i propri programmi per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione tra le 7 e le 20, oltre a quanto previsto dal comma 1, viene corrisposto, a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ulteriore contributo annuo fisso pari al 40 per cento dei costi risultanti dal bilancio dell'anno precedente e comunque non superiore a 500.000,00 euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 1.000;

2006: — 1.000;

2007: — 1.000.

**27. 08.** (ex 27. 075) Bianchi Clerici, Caparini, Pagliarini, Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27.1. — 1. All'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « 1° gennaio 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2005 »;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole « *residence* turistico-alberghieri con 4 stelle » sono aggiunte le seguenti: « con un numero di appartamenti superiore a venticinque »;

c) al comma 1, lettera c), le parole « alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle » sono sostituite dalle seguenti: « alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle e *residence* turistico-alberghieri con 4 e 3 stelle » e le parole « *residence* turistico-alberghieri con 3 stelle » sono soppresse;

d) al comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle, *residence* turistico-alberghieri con 4 e 3 stelle con numero di televisori superiore a dieci si applica il comma 1-*bis* »;

e) al comma 1, lettera d), dopo le parole « alberghi con 4 e 3 stelle » sono aggiunte le seguenti: « *residence* turistico-alberghieri con 4 e 3 stelle » e le parole « pensioni e locande » sono sostituite dalle seguenti: « alberghi, pensioni, locande e *residence* turistico-alberghieri »;

f) al comma 1, lettera e), le parole: « strutture ricettive » sono sostituite dalla seguente: « soggetti »;

g) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Il canone di abbonamento per gli alberghi con 4 o 3 stelle, per le pensioni con 3 stelle e per i *residence* turistico-alberghieri con 4 e 3 stelle di cui alla lettera c) del comma 1, è ridotto: di 50 punti percentuali quando il numero di televisori è pari a 11; di 40 punti percentuali quando il numero di televisori è pari

a 12; di 30 punti percentuali quando il numero di televisori è pari a 13; di 20 punti percentuali quando il numero di televisori è pari a 14; di 10 punti percentuali quando il numero di televisori è pari a 15.

1-*ter*. Il canone di abbonamento per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, con aperture non superiore ai nove mesi nell'anno solare, è dovuto in rapporto ai mesi d'apertura ».

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 1.500;

2006: — 1.500;

2007: — 1.500.

**27. 09.** (ex 36. 078.) Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27.1. — 1. Le risorse, pari a 10 milioni di euro, stanziare per l'anno 2004 dall'articolo 3 comma 2-*ter*, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, quale contributo e finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica, sono utilizzate, per un importo pari a 5 milioni di euro, per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato « Autostrade del mare », di cui al Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, nonché, per i restanti 5 milioni di euro, per il finanziamento del Piano per la rete portuale turistica nazionale di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83. L'utilizzo di tali risorse non è subordinato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2-*quarter*, del citato decreto-legge 24 settembre

2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 ».

**27. 010.** (ex 27. 83) Peretti, Liotta, Romano.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27.1. — 1. Per gli interventi inerenti all'infrastruttura ferroviaria del sistema Alta velocità/Alta capacità come previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), articolo 75, è disposto uno stanziamento di 3,2 milioni di euro per l'anno 2005 per la linea alta capacità terzo valico Genova-Milano.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione.*

2005: — 3.200.

**27. 011.** (ex 27. 086) Mazzarello.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27.1. — 1. Per gli interventi inerenti all'infrastruttura ferroviaria del sistema Alta velocità/Alta capacità come previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), articolo 75, è disposto uno stanziamento di 3,2 milioni di euro per l'anno 2005 per la linea alta capacità terzo valico Genova-Milano.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

**27. 012.** (ex 27. 099.) Mazzarello, Duca, Raffaldini, Burlando, Labate, Pinotti.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27.1. — 1. Al fine di assicurare il potenziamento dei collegamenti ferroviari trasversali Pontremolese-Civitavecchia-Orte-Falconara e Napoli-Benevento-Foggia è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100 milioni di euro annui a partire dal 2005.

*Conseguentemente, all'articolo 29, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

10. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture, come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

**27. 013.** (ex 27. 042) Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Susini, Rognoni, Tidei.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27.1. — 1. Al fine di assicurare il potenziamento dei collegamenti ferroviari trasversali Pontremolese-Civitavecchia-Orte-Falconara e Napoli-Benevento-Foggia è assegnato al Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti lo stanziamento di 100 milioni di euro per il triennio a partire dall'anno 2005.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni*

2005: — 100.000;

2006: — 100.000;

2007: — 100.000.

**27. 014.** (ex 27. 043 e 27. 089) Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Rognoni, Tidei.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27.1. — 1. Al fine di assicurare il potenziamento dei collegamenti ferroviari è assegnato un finanziamento di 90 milioni di euro per l'anno 2005 per il completamento della linea ferroviaria Civitavecchia-Orte.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2005: — 90.000.

**27. 015.** (ex 27. 044) Tidei.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27.1. — 1. Per il raddoppio dell'intero tracciato, con priorità per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese) è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 150.000;

2006: — 150.000;

2007: — 150.000.

**27. 016.** (ex 27. 0100) Mazzarello, Duca, Raffaldini, Albonetti, Burlando, Labate.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27.1. — 1. Per la progettazione della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese) è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2005.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2005: — 40.000.

**27. 017.** (ex 27. 045) Mazzarello, Duca, Raffaldini, Albonetti, Rognoni, Susini, Burlando, Labate.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27.1. — 1. Per la progettazione delle opere mancanti della linea ferroviaria Pontremolese è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2005.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2005: — 35.000.

**27. 018** (ex 27. 020) Raffaldini, Mazzarello.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27.1. — 1. Per la realizzazione degli investimenti sulla linea ferroviaria Parma-Suzzara-Poggio Rusco, tratta della direttrice Tirreno-Brennero, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2005.